DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 luglio 2020, n. 1102

Accordo Stato – Regioni del 14 aprile 2016 (Rep. Atti n.61/CSR) – Approvazione schema di convenzione tra la Regione Puglia e la Croce Rossa Italiana (CRI) per la sensibilizzazione, la raccolta del sangue ed emocomponenti.

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie espletate dal Responsabile P.O. del Servizio "Strategie e Governo dell'Offerta", dal Dirigente del Servizio "Strategie e Governo dell'Assistenza Ospedaliera" e confermate dal Dirigente della Sezione "Strategie e Governo dell'Offerta" riferisce.

Visto:

- la legge 21 ottobre 2005, n. 219, "Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati" e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare l'articolo 6, comma 1, lettera b) e l'articolo 7, comma 2;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni e integrazioni;
- il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, recante: "Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali", in particolare l'articolo 4, comma 2;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- il decreto Legislativo 3 aprile 2006; n. 152 recante "Norme in materia ambientale";
- il decreto del Ministro della Salute 18 aprile 2007, recante: "Indicazioni sulla finalità statutarie delle Associazioni e Federazioni dei donatori volontari di sangue", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 Giugno 2007, n. 140;
- il decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, recante "Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti";
- il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207, recante: "Attuazione della direttiva 2005/61/CE, che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi";
- il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208, recante: "Attuazione della direttiva 2005/62/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali";
- il decreto del Ministro della Salute 21 dicembre 2007, recante: "Istituzione del sistema informativo dei servizi trasfusionali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 Gennaio 2008, n. 13;
- l'Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano recante i principi generali e i criteri per la regolamentazione dei rapporti tra le Regioni e le Province autonome e le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 20 marzo 2008 (Rep. atti n. 115/CSR);
- l'Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti e sul modello per le visite di verifica, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 16 dicembre 2010 (Rep. atti n. 242/CSR);
- il decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, recante: "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie", ed in particolare l'articolo 2, comma 1-sexies, con il quale è stata prevista la data del 31 dicembre 2014 per compiuta attuazione di quanto previsto dal citato Accordo del 16 dicembre 2010;

- il decreto legge 31 dicembre 2014, n 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, ed in particolare l'articolo 7, comma 1, con il quale il suindicato termine di scadenza del 31 dicembre 2014 è stato prorogato al 30 giugno 2015;
- l'Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: "Caratteristiche e funzioni delle Strutture regionali di coordinamento (SRC) per le attività trasfusionali" sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 13 ottobre 2011 (Rep. atti n. 206/CSR) ed in particolare i punti 6.1, 6.2 relativi alle funzioni di supporto alla programmazione regionale e di coordinamento della rete trasfusionale regionale svolte dalla SRC;
- l'Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: "Linee guida per l'accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti" sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 25 luglio 2012 (Rep. atti n. 149/CSR);
- il decreto del Ministro della salute 2 novembre 2015 recante "Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti" pubblicato nel S.O. n. 69 alla Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2015, n 300;
- l'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome per la revisione e aggiornamento dell'Accordo Stato Regioni 20 marzo 2008 (Rep atti 115/CSR), ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b, legge 219/2005, relativo alla stipula di convenzioni tra Regioni, Province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 14 aprile 2016 (Rep. Atti n. 61/CSR);
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1657 del 26 ottobre 2016, avente ad oggetto "Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 21 ottobre 2005, n. 219, concernente la "Revisione e aggiornamento dell'Accordo Stato Regioni 20 marzo 2008 (Rep. Atti 115/CSR), relativo alla stipula di convenzioni tra Regioni, Province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue" Recepimento";
- il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117 che attua la delega per la riforma del terzo settore contenuta nella legge 6 giugno 2016, n. 106;

Preso atto che:

- a) l'Accordo Stato Regioni 14 aprile 2016 (Rep. Atti n.61/CSR) riveniente dal rispetto dell'articolo 6, comma 1, lett. b), della legge 21 ottobre 2005 n. 219, prevede, tra l'altro, la stipula di convenzioni con le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue per permettere la loro partecipazione alle attività trasfusionali lo schema tipo di convenzione di cui all'Accordo Stato Regioni 14 aprile 2016 (Rep. Atti n.61/CSR) e si compone di:
- Disciplinare A "Gestione dell'attività associativa delle Associazioni e Federazioni dei Donatori di sangue";
- Disciplinare B "Gestione dell'Unità di Raccolta da parte delle Associazioni e Federazioni dei Donatori di sangue ai sensi dell'art.7, comma 4, della Legge 21 ottobre 2005 n.219";
- Disciplinare C "Attività aggiuntive svolte dalle Associazioni e Federazioni dei Donatori di sangue a supporto esclusivo delle attività trasfusionali, nell'ambito esclusivo della promozione del dono e della tutela del donatore";
- b) che il Direttore Ufficio 7-Trapianti, sangue ed emocomponenti della Direzione generale della Prevenzione Sanitaria Ministero della Salute, dott.ssa Maria Rita Tamburrini, con nota e-mail dell' 1/12/2016 ha trasmesso il documento, condiviso anche in sede di Comitato tecnico sanitario Sezione trasfusionale, relativo alle "Voci incluse nella definizione dei costi finalizzata alla definizione delle quote di rimborso per le attività associative e per le attività di raccolta svolte dalle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue", che ha costituito la base per la costruzione delle quote riportate nell'allegato 2 dell'Accordo Stato Regioni 14 aprile 2016 relativo alla stipula di convenzioni tra Regioni, Province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue e che di seguito è riportato:

Voci incluse nella definizione dei costi finalizzata alla definizione delle quote di rimborso per le attività associative e per le attività di raccolta svolte dalle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue.

I. Quota associativa

- a. Costi per l'attività di chiamata, con particolare riferimento agli strumenti utilizzati per la chiamata (telefonate, SMS, cartoline, ecc)
- b. Costi per le iniziative di promozione
- c. Costi per la formazione del personale dell'Associazione/Federazione
- d. Costi per i materiali informativi e per la comunicazione ai donatori
- e. Costi di funzionamento dell'Associazione/Federazione, con particolare riferimento ad:
- Utenze
- Affitto
- Quote associative
- Assicurazione terzi dei volontari
- f. Costi generali dell'Associazione/Federazione, con particolare riferimento a:
- Costi della vita associativa (benemerenze escluse)
- Dotazioni informatiche
- Personale e relativa assicurazione RC

II. Quota di raccolta

- a. Costi generali, comprensivi dei costi di trasporto ma che escludono i costi del materiale di consumo fornito dal ST di riferimento
- b. Costi per i servizi forniti al donatore, con particolare riferimento ai costi di ristoro dei donatori
- c. Costi per il personale impegnato nella raccolta degli emocomponenti, comprensivi di assicurazione RC
- d. Costi per le attrezzature (bilance, lettini, ecc), con particolare riferimento alla quota di ammortamento delle stesse o del canone di leasing (se non di proprietà)

Atteso che:

- con nota prot. n.1310/U del 29/05/2020 il Presidente regionale della Croce Rossa Italiana formulava la seguente richiesta:

"In riferimento all'oggetto, visti l'art. 1 comma 4 lett. R del d.lgs. 178/12 per cui "l'Associazione è autorizzata a [...] promuovere la diffusione della coscienza trasfusionale e della cultura della donazione di sangue, organi e tessuti tra la popolazione e organizzare i donatori volontari, nel rispetto della normativa vigente e delle norme statutarie", il parere prot. 933/2016 del 10.10.2016 del Ministero della Salute, la sent. 370/17 del T.A.R. Abruzzo, e la AD 196/2020 Regione Puglia del 05.03.2020, che si allegano, la Sottoscritta llaria Decimo, nata a Lecce il 16.03.1975, ivi residente alla via Mincio n. 11, Presidente del Comitato Regionale PUGLIA, ai sensi dell'art. 29.1 lett. D dello Statuto dell'Associazione per il quale "il Presidente Regionale esercita funzioni di rappresentanza legale e sottoscrive gli atti fondamentali del Comitato Regionale", formula richiesta di accreditamento dell'Associazione della Croce Rossa Italiana quale Organizzazione di Volontariato, deputata alla raccolta sangue ed emoderivati.

Si specifica che la richiesta di accreditamento, ivi formulata, deve intendersi comprensiva dell'attività che andranno a svolgere i Comitati Territoriali della Croce Rossa Italiana della Regione".

Con e-mail dell'11 giugno 2020 è stata trasmessa lo schema di convenzione al Presidente regionale della Croce Rossa Italiana, restituita con una comunicazione di condivisione a mezzo pec del 19/06/2020, di cui all'allegato del presente provvedimento.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti

amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. n. 118/2011 E SS.MM.II

La presente deliberazione NON COMPORTA implicazioni dirette e/o indirette, di natura economico – finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione NON COMPORTA implicazioni di natura finanziaria sul Fondo sanitario Regionale. Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell' art 4 lett. d) della LR. N. 7/97,LR. N. 7/97 propone alla Giunta:

- 1. di regolamentare i rapporti tra la Regione Puglia e la Croce Rossa Italiana (CRI), mediante la stipula di apposita convenzione, coerente con il "Disciplinare A", di cui all'Accordo Stato Regioni 14 aprile 2016 (Rep. Atti n.61/CSR);
- 2. di approvare lo schema della convenzione da sottoscrivere tra il legale rappresentante della Regione Puglia e il Presidente Nazionale della Croce Rossa Italiana, di cui all'allegato, parte integrante e sostanziale del presente schema di provvedimento
- 3. di stabilire che i contributi da erogare alle Associazioni e Federazioni dei Donatori di Sangue firmatarie della convenzione decorrono dalla data di sottoscrizione della convenzione, secondo le tariffe riconosciute stabilite nell'"Allegato 2 dell'Accordo Stato Regioni del 14/04/2016 (Rep. Atti n.61/CSR) e le voci di costo richiamate del documento (nota e-mail dell'1/12/2016) del Direttore Ufficio 7-Trapianti, sangue ed emocomponenti della Direzione generale della Prevenzione Sanitaria Ministero della Salute, come rimborso dell'attività di sensibilizzazione e chiamata dei donatori di sangue.
- 4. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione "Strategie e governo dell'Offerta" al Presidente Nazionale della Croce Rossa Italiana (CRI), ai Direttori Generali delle ASL, Aziende Ospedaliero Universitarie, IRCCS pubblici e privati, Enti Ecclesiastici;
- 5. di notificare il presente provvedimento ai Distretti Socio Sanitari, alle Case di Cura private accreditate, per il tramite dei Direttori Generali delle ASL territorialmente competenti;
- 6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato e' stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto dalla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, e' conforme alle risultanze istruttorie.

IL RESPONSABILE PO.: Antonella CAROLI

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO "Strategie e Governo dell'Assistenza Ospedaliera" Vito CARBONE

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE "Strategie e Governo dell'Offerta" **Giovanni CAMPOBASSO**

Il DIRETTORE di Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti: Vito MONTANARO

IL PRESIDENTE: dott. Michele EMILIANO

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla responsabile di P.O. e dai dirigenti di sezione;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

- 1. di regolamentare i rapporti tra la Regione Puglia e la Croce Rossa Italiana (CRI), mediante la stipula di apposita convenzione, coerente con il "Disciplinare A", di cui all'Accordo Stato Regioni 14 aprile 2016 (Rep. Atti n.61/CSR);
- 2. di approvare lo schema della convenzione da sottoscrivere tra il legale rappresentante della Regione Puglia e il Presidente Nazionale della Croce Rossa Italiana, di cui all'allegato, parte integrante e sostanziale del presente schema di provvedimento
- 3. di stabilire che i contributi da erogare alle Associazioni e Federazioni dei Donatori di Sangue firmatarie della convenzione decorrono dalla data di sottoscrizione della convenzione, secondo le tariffe riconosciute stabilite nell'"Allegato 2 dell'Accordo Stato Regioni del 14/04/2016 (Rep. Atti n.61/CSR) e le voci di costo richiamate del documento (nota e-mail dell'1/12/2016) del Direttore Ufficio 7-Trapianti, sangue ed emocomponenti della Direzione generale della Prevenzione Sanitaria Ministero della Salute, come rimborso dell'attività di sensibilizzazione e chiamata dei donatori di sangue.
- 4. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione "Strategie e governo dell'Offerta" al Presidente Nazionale della Croce Rossa Italiana (CRI), ai Direttori Generali delle ASL, Aziende Ospedaliero Universitarie, IRCCS pubblici e privati, Enti Ecclesiastici;
- 5. di notificare il presente provvedimento ai Distretti Socio Sanitari, alle Case di Cura private accreditate, per il tramite dei Direttori Generali delle ASL territorialmente competenti;
- 6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta GIOVANNI CAMPOBASSO

Il Presidente della Giunta
ANTONIO NUNZIANTE

OGGETTO: Accordo Stato – Regioni del 14 aprile 2016 (Rep. Atti n.61/CSR) – Approvazione schema di convenzione tra la Regione Puglia e la Croce Rossa Italiana (CRI) per la sensibilizzazione, la raccolta del sangue ed emocomponenti

SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE

ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 14 aprile 2016 (Rep. Atti n. 61/CSR), in applicazione dell'art. 6, c. 1, lett. b), legge 219/2005.

TRA

La Regione Puglia nella persona del Presidente della Giunta Regionale, dott. Michele Emiliano, quale legale rappresentante

Ε

Associazione della Croce Rossa Italiana – ODV, C.F./P.IVA 13669721006 con sede legale in Via Toscana,12 – 00187, nella persona del Presidente Nazionale Avv. Francesco Rocca, nato a il , C.F.

VISTA la legge 21 ottobre 2005, n. 219, "Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivatì" e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare l'articolo 6, comma 1, lettera b) e l'articolo 7, comma 2;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, recante: "Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali", in particolare l'articolo 4, comma 2;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali";

VISTO il decreto Legislativo 3 aprile 2006; n. 152 recante "Norme in materia ambientale";

VISTO il decreto del Ministro della Salute 18 aprile 2007, recante: "Indicazioni sulla finalità statutarie delle Associazioni e Federazioni dei donatori volontari di sangue", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 Giugno 2007, n. 140;

VISTO il decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, recante "Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti";

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207, recante: "Attuazione della direttiva 2005/61/CE, che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi";

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208, recante: "Attuazione della direttiva 2005/62/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali";

OGGETTO: Accordo Stato – Regioni del 14 aprile 2016 (Rep. Atti n.61/CSR) – Approvazione schema di convenzione tra la Regione Puglia e la Croce Rossa Italiana (CRI) per la sensibilizzazione, la raccolta del sangue ed emocomponenti

VISTO il decreto del Ministro della Salute 21 dicembre 2007, recante: "Istituzione del sistema informativo dei servizi trasfusionali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 Gennaio 2008, n. 13;

VISTO l'Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano recante i principi generali e i criteri per la regolamentazione dei rapporti tra le Regioni e le Province autonome e le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 20 marzo 2008 (Rep. atti n. 115/CSR);

VISTO l'Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sui requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti e sul modello per le visite di verifica, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 16 dicembre 2010 (Rep. atti n. 242/CSR);

VISTO il decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, recante: "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie", ed in particolare l'articolo 2, comma 1-sexies, con il quale è stata prevista la data del 31 dicembre 2014 per compiuta attuazione di quanto previsto dal citato Accordo del 16 dicembre 2010;

VISTO il decreto legge 31 dicembre 2014, n 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, ed in particolare l'articolo 7, comma 1, con il quale il suindicato termine di scadenza del 31 dicembre 2014 è stato prorogato al 30 giugno 2015;

VISTO l'Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: "Caratteristiche e funzioni delle Strutture regionali di coordinamento (SRC) per le attività trasfusionali" sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 13 ottobre 2011 (Rep. atti n. 206/CSR) ed in particolare i punti 6.1, 6.2 relativi alle funzioni di supporto alla programmazione regionale e di coordinamento della rete trasfusionale regionale svolte dalla SRC;

VISTO l'Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: "Linee guida per l'accreditamento dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti" sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 25 luglio 2012 (Rep. atti n. 149/CSR);

VISTO l'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome per la revisione e aggiornamento dell'Accordo Stato Regioni 20 marzo 2008 (Rep atti 115/CSR), ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b, legge 219/2005, relativo alla stipula di convenzioni tra Regioni, Province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 14 aprile 2016 (Rep. Atti n. 61/CSR);

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1657 del 26 ottobre 2016, avente ad oggetto "Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 6, comma

OGGETTO: Accordo Stato – Regioni del 14 aprile 2016 (Rep. Atti n.61/CSR) – Approvazione schema di convenzione tra la Regione Puglia e la Croce Rossa Italiana (CRI) per la sensibilizzazione, la raccolta del sangue ed emocomponenti

1, lettera b), della legge 21 ottobre 2005, n. 219, concernente la "Revisione e aggiornamento dell'Accordo Stato Regioni 20 marzo 2008 (Rep. Atti 115/CSR), relativo alla stipula di convenzioni tra Regioni, Province autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue" – Recepimento."

VISTO il decreto del Ministro della salute 2 novembre 2015 recante "Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti" pubblicato nel S.O. n. 69 alla Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2015, n 300;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n..... del ad oggetto: "Accordo Stato – Regioni del 14 aprile 2016 (Rep. Atti n.61/CSR) – Approvazione schema di convenzione tra la Regione Puglia e la Croce Rossa Italiana (CRI) per la sensibilizzazione, la raccolta del sangue ed emocomponenti"

VISTO il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117 che attua la delega per la riforma del terzo settore contenuta nella legge 6 giugno 2016, n. 106

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

(Obiettivi)

- 1. Oggetto della convenzione sono le attività svolte dalle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue (Croce Rossa Italiana), declinate nel Disciplinare A (*Gestione dell'attività associativa delle Associazioni e Federazioni dei Donatori di Sangue*) allegato alla presente convenzione.
- 2. La convenzione, in attuazione a quanto previsto dall'Accordo Stato Regioni 13 ottobre 2011, con il coordinamento della SRC, definisce e assicura la partecipazione delle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue:
 - a) all'attuazione dell'articolo 7, comma 2, della legge 219/2005;
 - alla programmazione regionale e locale delle attività trasfusionali e al relativo monitoraggio, attraverso gli organismi collegiali previsti;
 - c) al Comitato per il buon uso del sangue;
 - d) all'applicazione dell'Accordo Stato Regioni del 14 aprile 2016 (Rep. Atti n. 61/CSR) e al relativo monitoraggio dello stato di attuazione.
- 3. Alla convenzione accedono le Associazioni e Federazioni di Donatori di Sangue (Croce Rossa Italiana) i cui statuti corrispondono alle finalità previste dal Decreto del Ministro della Salute 18 aprile 2007, in attuazione dell'articolo 7, comma 3 della legge 219 del 2005, regolarmente iscritte ai registri regionali e/o provinciali del volontariato di cui alla legge 266 del 1991.
- 4. La convenzione applica alle attività svolte, di cui al disciplinare A, le quote di rimborso uniformi e omnicomprensive su tutto il territorio nazionale definite nell'allegato 2 dell'Accordo Stato Regioni del 14 aprile 2016 (Rep. Atti n. 61/CSR).
- 5. Le Associazioni e le Federazioni di Donatori di Sangue possono organizzare e gestire, singolarmente o in forma aggregata, Unità di Raccolta del sangue e degli emocomponenti, sotto la responsabilità tecnica del Servizio Trasfusionale di riferimento, previa autorizzazione della Regione Puglia ed in conformità alle esigenze indicate dalla programmazione sanitaria regionale. In tal caso la SRC appronterà uno schema tipo regionale di convenzione che i rappresentanti regionali delle

OGGETTO: Accordo Stato – Regioni del 14 aprile 2016 (Rep. Atti n.61/CSR) – Approvazione schema di convenzione tra la Regione Puglia e la Croce Rossa Italiana (CRI) per la sensibilizzazione, la raccolta del sangue ed emocomponenti

Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue sottoscriveranno con le Aziende sanitarie. La predetta convenzione dovrà essere oggetto di approvazione giuntale, su proposta della competente sezione "Strategia e Governo dell'Offerta", previa individuazione delle risorse finanziarie.

6. La Regione, sulla base della programmazione regionale, può prevedere attività aggiuntive, nell'ambito esclusivo della promozione del dono e della tutela del donatore, non ricomprese nei disciplinari tecnici A e B, di cui all'Accordo Stato Regioni del 14 aprile 2016 (Rep. Atti n. 61/CSR), svolte dalle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue a supporto del sistema trasfusionale, come definite nel disciplinare tecnico di cui al disciplinare C (Accordo Stato Regioni del 14 aprile 2016 - Rep. Atti n. 61/CSR). Tali attività saranno declinate in appositi progetti relativi: al raggiungimento dell'autosufficienza per sangue, emocomponenti e medicinali plasmaderivati; all'approfondimento e al monitoraggio della salute dei donatori, quale popolazione epidemiologica privilegiata. Tali progetti possono comprendere anche l'avvio di sperimentazioni gestionali per un migliore raggiungimento dell'autosufficienza. I progetti, con l'approvazione e il coordinamento della SRC in fase di presentazione e di esecuzione, sono concordati tra le Associazioni e Federazioni di donatori e le Regioni e Provincie Autonome, anche attraverso le Aziende sanitarie/Enti o aggregazioni delle medesime. Il testo del progetto contiene gli obiettivi, le responsabilità, le risorse, le modalità e le tempistiche di realizzazione, gli indicatori e le modalità di monitoraggio, nonché gli aspetti economici correlati, comprensivi della rendicontazione.

I predetti progetti dovranno essere oggetto di approvazione giuntale, su proposta della competente sezione "Strategia e Governo dell'Offerta", previa individuazione delle risorse finanziarie.

ARTICOLO 2

(Contenuti e durata della convenzione)

- 1. La Regione, anche attraverso le Aziende/Enti del SSR, con il coinvolgimento della SRC e le Associazioni e Federazioni di Donatori volontari del sangue, con la presente convenzione si impegna a:
 - a) garantire e documentare che i Servizi Trasfusionali e le Unità di Raccolta, operanti sul territorio di riferimento e sotto la responsabilità tecnica degli stessi, siano in possesso dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale di cui agli artt. 19 e 20 della L. 219/2005, i cui atti di accreditamento sono disponibili presso ciascun Servizio Trasfusionale:
 - adeguare la programmazione delle attività trasfusionali quale elemento di indirizzo della gestione associativa dei donatori nonché della gestione delle Unità di Raccolta, ove di competenza associativa, per gli aspetti quantitativi e qualitativi alle necessità trasfusionali, in base ai criteri definiti in sede di programmazione regionale;
 - c) promuovere la donazione volontaria, associata, periodica, anonima non remunerata e responsabile del sangue e degli emocomponenti;
 - d) promuovere la sensibilizzazione, l'informazione e la formazione del donatore;
 - e) promuovere l'informazione dei cittadini sulla donazione, sull'appropriato utilizzo terapeutico del sangue e dei suoi prodotti per il miglioramento della salute dei cittadini, sui corretti stili di vita e sui temi a essi correlati;
 - f) promuovere lo sviluppo del volontariato organizzato del sangue e della sua rete associativa;
 - g) dare sostegno al miglioramento della attività di gestione associativa e alla definizione delle modalità di raccordo organizzativo con la rete trasfusionale;
 - h) garantire una gestione informatizzata delle attività svolte dalle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, oggetto dell'Accordo Stato Regioni del 14 aprile 2016 (Rep. Atti n. 61) e della presente convenzione, attraverso l'uso del sistema informativo trasfusionale regionale

OGGETTO: Accordo Stato – Regioni del 14 aprile 2016 (Rep. Atti n.61/CSR) – Approvazione schema di convenzione tra la Regione Puglia e la Croce Rossa Italiana (CRI) per la sensibilizzazione, la raccolta del sangue ed emocomponenti

- o della struttura trasfusionale di riferimento oppure attraverso l'integrazione con tali sistemi, mediante flussi informativi bidirezionali obbligatori concordati con la struttura regionale di coordinamento (SRC);
- i) promuovere la tutela del donatore, intesa nella sua forma più ampia per valore etico, giuridico e sanitario;
- j) promuovere il miglioramento continuo dei sistemi di gestione della qualità nelle attività svolte dalle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue, con particolare riferimento alle attività trasfusionali, nel rispetto della titolarità dei percorsi di autorizzazione e accreditamento;
- k) inserire e mantenere l'attività sanitaria di raccolta associativa del sangue e dei suoi componenti all'interno dei percorsi di autorizzazione e accreditamento delle attività trasfusionali regionali, ai sensi della normativa vigente;
- garantire l'effettuazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, della formazione del personale coinvolto nelle attività sanitarie di raccolta associativa del sangue e dei suoi componenti di cui alla presente convenzione;
- m) incentivare lo sviluppo di programmi di promozione della salute specificamente dedicati ai donatori di sangue e di valorizzazione del relativo osservatorio epidemiologico;
- n) garantire il rispetto della tutela dei dati personali dei donatori;
- o) garantire l'emovigilanza dei donatori;
- p) definire le modalità di accesso ai documenti sanitari del donatore e ai documenti amministrativi;
- q) definire le adeguate modalità di erogazione dei finanziamenti delle attività oggetto della convenzione;
- r) garantire le necessarie coperture assicurative dei donatori;
- s) definire: durata, validità, modalità ed organismi di controllo relativi all'applicazione della convenzione stessa:
- t) definire le modalità di interazione con il Servizio Trasfusionale di riferimento, secondo la normativa vigente.
- 2. La presente convenzione ha validità di tre anni dalla sottoscrizione, fatto salvo l'aggiornamento dell'Accordo Stato Regioni del 14 aprile 2016 (Rep. Atti n. 61/CSR), secondo le modalità ivi previste.
- 3. Sei mesi prima del termine della scadenza della suddetta convenzione, le parti ne definiscono il rinnovo con il coinvolgimento della SRC.

ARTICOLO 3

(Materiale di consumo, attrezzature, tecnologie e locali)

- 1. Il materiale di consumo è fornito dal Servizio Trasfusionale di riferimento e comprende: sacche per la raccolta di sangue intero, materiale per la raccolta in aferesi, provette, materiale per la disinfezione e per l'emoglobina pre-donazione.
- 2. L'utilizzo di attrezzature, tecnologie e locali delle Aziende del SSR da parte dell'Associazione/Federazione o viceversa, a supporto esclusivo delle attività trasfusionali, è regolato da appositi accordi/contratti Che dovranno essere definiti dalle Aziende del SSR in collaborazione con le Associazioni/Federazioni.

ARTICOLO 4

(Copertura assicurativa)

OGGETTO: Accordo Stato – Regioni del 14 aprile 2016 (Rep. Atti n.61/CSR) – Approvazione schema di convenzione tra la Regione Puglia e la Croce Rossa Italiana (CRI) per la sensibilizzazione, la raccolta del sangue ed emocomponenti

- 1. La Regione Puglia attraverso le Aziende Sanitarie Locali stipula, entro 90 giorni dall'approvazione della presente convenzione, idonee polizze assicurative, aggiornate nei massimali, al fine di garantire il donatore e il candidato donatore da qualunque rischio, anche in itinere, connesso o derivante dall'accertamento dell'idoneità, dalla donazione di sangue e dei suoi componenti nonché dalla visita ed esami di controllo.
- 2. Copia delle polizze assicurative dovranno essere obbligatoriamente trasmesse alla Struttura Regionale di Coordinamento ed alle Associazioni e Federazioni firmatarie.

ARTICOLO 5

(Rapporti economici)

- 1. Per lo svolgimento delle attività effettuate dalle Associazioni e Federazioni di Donatori di Sangue, oggetto della presente convenzione, le Regioni e le Province autonome garantiscono il riconoscimento delle quote di rimborso per l'attività di cui al disciplinare A, uniformi e omnicomprensive su tutto il territorio nazionale, indicate nell'allegato 2 dell'Accordo Stato Regioni del 14 aprile 2016 (Rep. Atti n. 61/CSR). Le Associazioni e Federazioni dei Donatori di Sangue devono presentare formale istanza di contributo alle ASL, Aziende Ospedaliere ed Enti che dovranno verificare la corrispondenza del numero di donazioni, sentiti i direttori dei servizi trasfusionali. I rimborsi dovranno essere liquidati entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza da parte delle Associazioni/Federazioni.
- 2. Le attività, nonché i relativi rimborsi, di cui al comma 1 del presente articolo sono effettuati sulla base della programmazione regionale concordata nel rispetto delle necessità trasfusionali quantitative e qualitative.
- 3. Le attività svolte dalle Associazioni e Federazioni di donatori non si considerano prestazioni di servizi ai fini della imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 266 del 1991.
- 4. I rimborsi alle Associazioni e Federazioni di donatori sono pagati entro i termini stabiliti dal decreto legislativo n. 231 del 9 ottobre 2002.
- 5. I rimborsi delle attività di cui al comma 1 del presente articolo, svolte dalle Associazioni e Federazioni, sono adeguati secondo le modalità di verifica e di aggiornamento previste dal punto 11 dell'Accordo Stato Regioni del 14 aprile 2016 (Rep. Atti n. 61/CSR). Tali rimborsi vengono riconosciuti quali crediti privilegiati e, pertanto, godono di causa di prelazione, così come disciplinata dalle norme codicistiche.
- 6. Gli oneri presunti rivenienti dal presente schema di convenzione, con validità triennale, pari ad € 10.524.302,25 saranno a carico delle risorse delle Aziende Sanitarie Locali trasferite nell'ambito del F.S.R. sul cap. 741090, quali assegnazioni indistinte.

ARTICOLO 6

(Accesso ai documenti amministrativi)

1. In relazione a quanto disposto dall'art. 11 della legge 11 agosto 1991, n. 266, alle Associazioni e Federazioni è riconosciuto il diritto di accesso ai documenti amministrativi dell'Azienda Sanitaria/Ente con le modalità di cui al capo V della legge 7 Agosto 1990, n. 241 e successive integrazioni e modificazioni.

ARTICOLO 7

(Esenzioni)

I . La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8. comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266.

ALLEGATI:

OGGETTO: Accordo Stato – Regioni del 14 aprile 2016 (Rep. Atti n.61/CSR) – Approvazione schema di convenzione tra la Regione Puglia e la Croce Rossa Italiana (CRI) per la sensibilizzazione, la raccolta del sangue ed emocomponenti

ARTICOLO 8

(Foro competente)

1. Per tutte le eventuali controversie sull'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Bari.

ARTICOLO 9

(Norma finale)

1. La Regione trasmette il presente atto convenzionale alle Aziende Sanitarie, alle Aziende ospedaliere, agli Enti Ecclesiastici nonché agli IRCCS pubblici e privati del territorio regionale per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

(Avv. Francesco Rocca)

Il Presidente della Giunta della Regione Puglia (dott. Michele Emiliano)

Bari, li_____

OGGETTO: Accordo Stato – Regioni del 14 aprile 2016 (Rep. Atti n.61/CSR) – Approvazione schema di convenzione tra la Regione Puglia e la Croce Rossa Italiana (CRI) per la sensibilizzazione, la raccolta del sangue ed emocomponenti

DISCIPLINARE A

"Gestione dell'attività associativa delle Associazioni e Federazioni dei Donatori di sangue"

DISCIPLINARE TECNICO

Oggetto

Il presente disciplinare tecnico regola l'attività associativa garantita dalle Associazioni/Federazioni dei donatori di sangue a supporto dell'attività trasfusionale della Regione Puglia.

Promozione della donazione del sangue e dei suoi componenti

La Regione, con il coordinamento della SRC e le Associazioni/Federazioni dei donatori di sangue promuovono e sostengono la donazione volontaria, associata, periodica, anonima, non remunerata e responsabile del sangue e degli emocomponenti.

Tali attività sono attuate attraverso:

- a) il reclutamento dei donatori e la fidelizzazione degli stessi;
- b) lo sviluppo di iniziative e programmi di informazione, di comunicazione sociale, di educazione sanitaria, di formazione dei cittadini;
- c) il sostegno di specifici progetti riguardanti donatori, donazioni e utilizzo della terapia trasfusionale;
- d) lo svolgimento di iniziative di informazione sui valori solidaristici della donazione volontaria, associata, periodica, anonima, non remunerata e responsabile del sangue e degli emocomponenti:
- e) lo sviluppo della promozione delle donazioni in aferesi, in coerenza con la programmazione regionale;
- f) la tutela dei donatori e dei riceventi, la promozione della salute rivolta ai donatori di sangue ed alla popolazione in generale.

Le Associazioni/Federazioni dei donatori di sangue assicurano il proprio concorso al conseguimento degli obiettivi della programmazione concernenti l'autosufficienza per il sangue intero, per gli emocomponenti e per i prodotti medicinali plasmaderivati, impegnandosi anche a finalizzare le iniziative di informazione e promozione della donazione alla realizzazione degli obiettivi qualitativi e quantitativi individuati dalla suddetta programmazione.

Il documento di programmazione annuale o pluriennale delle attività di raccolta del sangue e degli emocomponenti, comprensivo delle modalità organizzative correlate (es. calendario raccolta, orari, ecc.), deve essere definito annualmente dalla Struttura Regionale di Coordinamento in collaborazione con le Associazioni e Federazioni dei Donatori di Sangue.

Le Associazioni/Federazioni attivano o partecipano i/ai programmi di educazione alla salute rivolti ai donatori e alla popolazione, con particolare riguardo al mondo della scuola, anche sostenendo le iniziative promosse a tale scopo dalla Regione o dalle Aziende Sanitarie/Enti, d'intesa con la SRC di riferimento.

La Regione, anche attraverso le Aziende sanitarie/Enti o aggregazioni dei medesimi, con il coinvolgimento della SRC, fornisce alle Associazioni/Federazioni dei donatori di sangue il supporto tecnico-scientifico per una corretta e completa informazione ai cittadini sulle caratteristiche e le

OGGETTO: Accordo Stato – Regioni del 14 aprile 2016 (Rep. Atti n.61/CSR) – Approvazione schema di convenzione tra la Regione Puglia e la Croce Rossa Italiana (CRI) per la sensibilizzazione, la raccolta del sangue ed emocomponenti

modalità delle donazioni nonché sulle misure sanitarie dirette a tutelare la salute del donatore, anche ai fini della tutela del ricevente.

La Regione, attraverso le Aziende sanitarie/Enti, in occasione della donazione presso i presidi ospedalieri che ospitano Strutture Trasfusionali, garantisce la disponibilità di adeguati spazi gratuiti per il parcheggio delle auto dei donatori

Gestione associativa

In base alla normativa vigente, la chiamata alla donazione è attuata dalle Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue convenzionate secondo la programmazione definita d'intesa con il Servizio Trasfusionale di riferimento.

Sulla base di quanto previsto dal documento di programmazione, la Regione, anche attraverso le Aziende sanitarie/Enti o aggregazioni dei medesimi, con il coinvolgimento della SRC, concorda con le Associazioni/Federazioni dei donatori di sangue specifiche azioni di sostegno e modalità di raccordo per la gestione associativa dei donatori, in particolare attraverso:

- a) lo sviluppo di iniziative di carattere organizzativo che consentano una efficace gestione dell'attività di chiamata, accoglienza e fidelizzazione dei donatori, in coerenza con gli obiettivi definiti nell'ambito del piano di programmazione delle attività trasfusionali, tenuto conto della disponibilità alla donazione dei donatori;
- b) la definizione di modalità organizzative atte a favorire l'informatizzazione ed il coordinamento del servizio di chiamata programmata;
- c) l'uso del sistema informativo trasfusionale regionale o della struttura trasfusionale di riferimento oppure attraverso l'integrazione con tali sistemi, mediante flussi informativi bidirezionali obbligatori e concordati con la struttura regionale di coordinamento (SRC). Tale comunicazione deve avvenire allo scopo di avere un'unica banca dati condivisa e consultabile da ognuno secondo i ruoli e le competenze previsti dalla normativa vigente.

A tal fine le Associazioni/Federazioni si impegnano ad operare secondo programmi concordati con il Servizio Trasfusionale di riferimento e definiti nell'ambito degli organismi di partecipazione a livello locale.

Le Associazioni/Federazioni possono assicurare altresì il servizio di chiamata dei donatori periodici non iscritti, su delega del Servizio Trasfusionale, previo consenso dei donatori interessati.

Le Associazioni/Federazioni si impegnano inoltre a collaborare con il Servizio Trasfusionale nelle situazioni di emergenza che dovessero richiedere una raccolta straordinaria di sangue attenendosi, nel servizio di chiamata, alle direttive del Servizio Trasfusionale di riferimento e della SRC.

Formazione

Le Associazioni/Federazioni e la Regione, anche attraverso le Aziende sanitarie/Enti o aggregazioni dei medesimi, con il coordinamento della SRC, nei rispettivi ambiti di competenza, perseguono il miglioramento continuo della qualità nelle attività trasfusionali, attraverso lo sviluppo della buona prassi e l'organizzazione di programmi specifici di formazione continua.

La Regione, anche attraverso le Aziende sanitarie/Enti o aggregazioni dei medesimi, promuove lo sviluppo delle attività di cui al presente articolo, anche con eventuali risorse.

OGGETTO: Accordo Stato – Regioni del 14 aprile 2016 (Rep. Atti n.61/CSR) – Approvazione schema di convenzione tra la Regione Puglia e la Croce Rossa Italiana (CRI) per la sensibilizzazione, la raccolta del sangue ed emocomponenti

Tutela del donatore e promozione della salute

La normativa vigente riconosce alle Associazioni e Federazioni di donatori di sangue la funzione di tutela del donatore, intesa come rispetto delle garanzie connesse alla donazione volontaria e gratuita del sangue e dei suoi componenti.

A tale fine la Regione, anche attraverso le Aziende sanitarie/Enti o aggregazioni dei medesimi, con il coinvolgimento della SRC, definisce specifiche modalità di collaborazione con le Associazioni/Federazioni di donatori di sangue per favorire:

- a) il rispetto del diritto all'informazione del donatore;
- b) l'applicazione delle norme di qualità e sicurezza, con riferimento alle procedure per la tutela della salute del donatore;
- c) il rispetto della riservatezza per ogni atto che vede coinvolto il donatore;
- d) la tutela dei dati personali e sensibili del donatore;
- e) l'eventuale coinvolgimento del medico di medicina generale di riferimento del donatore, su esplicita richiesta del donatore stesso;
- f) l'applicazione delle azioni mirate al buon uso del sangue, con la costituzione ed il monitoraggio del funzionamento degli appositi comitati ospedalieri, all'interno dei quali è garantita la partecipazione di almeno un rappresentante delle Associazioni/Federazioni di donatori di sangue;
- g) i reciproci flussi informativi, come previsto dalla normativa vigente;
- h) lo sviluppo di progetti di promozione della salute, sulla base dell'analisi e della valutazione epidemiologica dei dati rilevati sui donatori e sulle donazioni, al fine di promuovere stili di vita e modelli di comportamento sani, capaci di migliorare il complessivo livello di salute.

Informazione e consenso

Per consentire ai donatori di esprimere il proprio consenso informato alla donazione. oltre a quanto previsto dalla normativa vigente, la Regione/Azienda Sanitaria/Ente, tramite le Associazioni/Federazioni in coerenza con le indicazioni tecniche del Servizio Trasfusionale di riferimento, promuove specifiche iniziative per l'informazione ed il periodico aggiornamento dei donatori sui criteri di valutazione della loro idoneità fisica alla donazione e sulle modalità per la raccolta del sangue e degli emocomponenti cui possono essere sottoposti.

La documentazione relativa al consenso informato è composta da:

- informativa e consenso per il trattamento dei dati personali e sensibili da parte delle Associazioni/Federazioni, ai sensi della normativa vigente sulla privacy;
- informativa e consenso per dati personali e sensibili da trattare da parte della Regione/Azienda Sanitaria/Ente, ai sensi della normativa vigente sulla privacy;
- informativa e consenso alla donazione (da richiedere ad ogni donazione da parte della struttura titolare della raccolta, Servizio Trasfusionale o Unità di Raccolta).

Tutela della salute del donatore periodico e dell'aspirante donatore

La Regione, tramite le proprie strutture sanitarie, garantisce, con il coordinamento della SRC, secondo la periodicità, la modalità e gli standard operativi stabiliti dalla normativa vigente, l'effettuazione degli accertamenti iniziali e periodici sui donatori previsti dalla stessa, uniformi su tutto il territorio nazionale, e degli altri eventuali accertamenti finalizzati a stabilire o a confermare l'idoneità fisica dei donatori e a tutelare la loro salute.

Sulla base dell'esito degli accertamenti, previa valutazione medica, con le modalità e in base ai

OGGETTO: Accordo Stato – Regioni del 14 aprile 2016 (Rep. Atti n.61/CSR) – Approvazione schema di convenzione tra la Regione Puglia e la Croce Rossa Italiana (CRI) per la sensibilizzazione, la raccolta del sangue ed emocomponenti

criteri stabiliti dalla normativa vigente, il medico responsabile della selezione attesta l'idoneità del donatore ovvero ne dispone la sospensione temporanea o definitiva dalla donazione.

Al donatore è comunicata, dal Servizio Trasfusionale o dall'Unità di Raccolta cui afferisce, qualsiasi significativa alterazione clinica riscontrata durante la valutazione pre-donazione e negli esami di qualificazione biologica e di controllo.

Tali comunicazioni devono contenere l'invito ad informare il medico curante.

E' garantita la tutela dei dati personali e sensibili del donatore in base alla normativa vigente.

Inidoneità alla donazione (articolo 8, Legge 219/2005)

In caso di inidoneità alla donazione, al donatore, lavoratore dipendente, verrà rilasciata idonea certificazione giustificativa di assenza dal lavoro, legata ai tempi di trasferimento e di permanenza presso la sede di raccolta.

Flussi informativi e informazioni sui donatori

Le Associazioni/Federazioni, al fine della gestione della chiamata dei donatori e del monitoraggio delle attività donazionali, può utilizzare i dati del sistema gestionale informatico dei Servizi Trasfusionali, previo consenso informato del donatore e nel pieno rispetto della normativa vigente sulla privacy.

In attuazione di quanto disposto dall'articolo 7, comma 7, della legge n. 219/2005, le Associazioni/Federazioni dei donatori di sangue trasmettono, anche su richiesta e di norma in modo informatizzato, al Servizio Trasfusionale di riferimento gli elenchi nominativi dei propri donatori iscritti e provvede al loro aggiornamento con cadenza almeno semestrale. Le Associazioni garantiscono al Servizio Trasfusionale collaborazione in riferimento a eventuali difficoltà nel rintracciare i donatori.

Le modalità per lo scambio delle informazioni tra le Associazioni/Federazioni dei donatori di sangue e il Servizio Trasfusionale sono concordate in sede degli organismi di partecipazione a livello locale sulla base delle linee guida predisposte dalla Regione, con il coinvolgimento della SRC, nel rispetto della normativa vigente.

Copertura assicurativa dei donatori

La Regione assicura la copertura dei rischi, in modo uniforme su tutto il proprio territorio, anche attraverso i propri Enti, d'intesa con le Associazioni/Federazioni dei donatori di sangue, con idonee polizze assicurative o atti equivalenti, aggiornate nei massimali minimi, che devono garantire il donatore e il candidato donatore da qualunque rischio, anche in itinere, connesso o derivante dall'accertamento dell'idoneità, dalla donazione di sangue e dei suoi componenti nonché dalla visita ed esami di controllo.

La Regione Puglia, attraverso le Aziende Sanitarie Locali e gli Enti Ospedalieri stipula, entro 90 giorni dall'approvazione della presente convenzione idonee polizze assicurative, delle quali dovranno essere trasmesse copie tanto alla Struttura Regionale di Coordinamento quanto alle Associazioni e Federazioni firmatarie.

Rapporti economici

Per lo svolgimento delle attività effettuate dalle Associazioni/Federazioni dei donatori di sangue, in base alla presente convenzione, la Regione garantisce il rimborso omnicomprensivo dei costi delle attività associative, come da allegato 2 dell'Accordo Stato Regioni del 14 aprile 2016 (Rep. Atti n. 61/CSR) di seguito riportato:

OGGETTO: Accordo Stato – Regioni del 14 aprile 2016 (Rep. Atti n.61/CSR) – Approvazione schema di convenzione tra la Regione Puglia e la Croce Rossa Italiana (CRI) per la sensibilizzazione, la raccolta del sangue ed emocomponenti

Attività	Euro
Rimborsi per le attività associative	
Donazione di sangue intero	22,00
Donazione di plasma in aferesi e donazione multicomponent	24,75
Rimborsi per le attività di raccolta	
Raccolta di sangue intero	39,50
Raccolta di plasma in aferesi e raccolta multicomponent	46,00
Rimborsi per le attività associative e le attività di raccolta	
Sangue intero	61,50
Plasma da aferesi e procedure multicomponent	70,75

Si conferma che per quanto riguarda la raccolta, le quote si riferiscono ad attività svolte dalle Associazioni/Federazioni dei donatori volontari di sangue, con il materiale fornito dal Servizio Trasfusionale di riferimento.

Tali rimborsi vengono riconosciuti quali crediti privilegiati e, pertanto, godono di causa di prelazione, così come disciplinata dalle norme codicistiche.

Ai fini della verifica dell'utilizzo dei rimborsi corrisposti, le Associazioni/Federazioni predispongono annualmente una relazione da cui si evincano le attività svolte, sulla base dello specifico documento di programmazione e degli obiettivi concordati, comprensiva delle modalità di realizzazione e delle risorse impegnate, con riferimento a:

- a) promozione del dono;
- b) sensibilizzazione, informazione ed educazione del donatore (es. materiale informativo, ecc);
- c) gestione della chiamata programmata;
- d) modalità di utilizzo e gestione dei flussi informativi